COMUNE di ACI CASTELLO

Provincia di Catania

Allegato delibera G.C. N. 111

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE HANNO SPORTO DENUNCIA NEI CONFRONTI DI ATTI DI ESTORSIONE E/O USURA

Art. 1

Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale,artigianale o liberi professionisti aventi un numero di dipendenti inferiore a quindici o fatturato annuo non superiore a un milione di euro, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste usufruiscono delle seguenti agevolazioni:
a) Contributo annuo pari all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovuta dalla vittima, alla Tassa Smaltimento Rifiuti Urbani (TARSU), al Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico (TOSAP), all'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), ai Canoni idrici per un periodo di dieci anni e ai Canoni di concessione dei posti dei mercati comunali, se dovuti e per gli importi annualmente iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell'Ente e per un periodo di cinque anni;
b) Piano rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di 5 anni per tributi pregressi.

Art. 2

1) Il contributo è concesso a condizione che:
a) la vittima abbia fornito all'Autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie.
b) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n° 1423 e 31 maggio 1965 n° 575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n° 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.

2) Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma verrà certificato dal Prefetto o dall'Autorità Giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.

Art. 3

Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'Autorità Giudiziaria informazioni scritte od orali su reati inerenti il racket o l'usura commessi da persone note o ignote è concessa, su richiesta, la sospensione immediata di tutti i tributi locali

iscritti al ruolo e dovuti dalla stessa sino alla certificazione di cui al comma successivo.

Art. 4

1. La corresponsione dei contributi avverrà dietro presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione probatoria stabilita con successivo atto della Giunta Comunale che definirà tempi e modi di erogazione dei contributi.

2. La delibera perde efficacia e il contributo previsto non sarà liquidato nell'ipotesi in cui identica agevolazione dovesse essere riconosciuta da normativa statale o regionale o da provvedimento provinciale o di qualsiasi altra autorità. Nell'ipotesi in cui il riconoscimento dovesse essere solo parziale, l'agevolazione riconosciuta da questo regolamento si ridurrà automaticamente e in proporzione.

Art. 5

1. Al soggetto vittima delle azioni di cui all'art. 1 che non abbia informato le Autorità Giudiziarie o è accusato del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, l'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento, di esclusiva competenza, necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la sanzione accessoria della revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche comunali.

2. La stessa sanzione accessoria di cui al precedente comma, è comminata agli autori delle azioni di cui al citato art. 1.

3. La predetta pena accessoria viene applicata a seguito accertamento dei fatti con sentenza anche soggetta ad impugnazione.